



COPIA

Deliberazione n° 6

Comune di Orsago (Provincia di Treviso)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE "IMU" ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette 2017, addì ventuno (21) del mese di febbraio (02) alle ore 20.00 per **determinazione del Sindaco**, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti	Assenti	
1)	COLLOT Fabio	Sindaco	X	
2)	MINET Franco	Consigliere	X	
3)	MICHELON Luigi	Consigliere	X	
4)	BIZ Stefano	Consigliere	X	
5)	BIZ Francesca	Consigliere	X	
6)	CASAGRANDE Pietro	Consigliere		X
7)	MICHIELIN Sara	Consigliere	X	
8)	MODOLO Giuseppe	Consigliere	X	
9)	VENDRAME Marco	Consigliere	X	
10)	ZANCHETTIN Paola	Consigliere	X	
11)	BENEDET Silvia	Consigliere	X	
12)	BRAGAGGIA Felice	Consigliere	X	
13)	SCARABELLOTTO Giuseppe	Consigliere	X	
			12	1

Partecipa alla seduta il sig.FONTAN ROLANDO, Segretario Comunale.

Il Sig. COLLOT Fabio, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg.iMICHIELIN Sara VENDRAME Marco BENEDET Silvia, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull' oggetto sopraindicato, compreso nell' odierna adunanza.

Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti **TASI**, **TARI e IMU** ;

Visto che il comma 703 dell'art. 1 della suddetta Legge lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Atteso che il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 09/04/2014, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30/06/2014;

Visto che con Provvedimento del Sindaco n. 4 del 25/02/2014 è stato designato il funzionario responsabile IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 sul federalismo fiscale municipale stabilisce che è confermata la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate, di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, anche per i nuovi tributi previsti dal medesimo provvedimento;

Tenuto conto che il comma 707 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) apporta alcune modifiche all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, in particolare prevede che l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa nonché agli immobili ad essa assimilati dal Regolamento IMU, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali continuano ad applicarsi l'aliquota (dal 2 al 6 per mille) e la detrazione (200 €);

Visto che la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) all' art. 1 comma 10 lettera b) prevede che la base imponibile è ridotta del 50% "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs 14/03/2011, n. 23";

Visto che la medesima Legge di stabilità prevede all'art. 1 comma 13 lettera a) l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli "posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione";

Visto che la Legge di stabilità 2016 prevede all'art. 1 comma 53 che "per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9/12/1988, n. 431, l'imposta è ridotta al 75%";

Atteso che l'art. 1 comma 42 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) stabilisce che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, anche per l'anno 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono

aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

-ALiquota DI BASE 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali

-ALiquota ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali

Visto che ai sensi dell'art. 1 comma 677 della L. 147/13, il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Tenuto conto che è riservato esclusivamente allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

Visto il comma 708 dell'art. 1, della Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) che ha previsto l'abolizione dell'IMU sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. 214/2011;

Visto il D.L. n. 47 del 28/03/2014, convertito nella L. 80/2014, che ha previsto che "a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto che l'art. 5, comma 11, del D.L. 30/12/2016 n. 244 (Milleproroghe) ha prorogato i termini per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 degli enti locali al 31/03/2017;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, anche per quella destinata allo Stato, sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Atteso che il versamento dell'imposta è effettuato mediante utilizzo del modello F24, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure tramite apposito bollettino di c/c postale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Sentito:

-l'assessore Minet che ricorda come le aliquote siano rimaste invariate rispetto all'anno precedente;

-il consigliere Scarabellotto che ricorda la possibilità di creare dei sistemi di compensazione e di correzione ricorrendo all'applicazione dell'ISEE al fine di permettere ai nuclei più deboli di pagare meno imposta. Invita l'amministrazione comunale a fare una ricognizione dell'ISEE delle famiglie per poi valutare l'applicazione dell'aliquota in relazione alla tipologia ISEE delle famiglie presenti in Comune. Ritiene iniqua l'imposta IMU fatta con aliquota unica;

Con votazione palese espressa per alzata di mano con voti favorevoli n° otto, contrari quattro (Zanchettin Paola- Bragaglia Felice Benedet Silvia- Scarabellotto Giuseppe)

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2017:

FATTISPECIE	ALIQUOTA/IMPORTO
Ordinaria	0,76%
Abitazioni principali nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze	0,40%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
-Abitazioni principali (con esclusione delle categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze (una per categoria) -Abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili residenti in istituti di ricovero purchè non locate -Abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da iscritti AIRE, pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purchè non locate o concesse in comodato d'uso	esenti
Unità immobiliari e pertinenze (una per categoria) concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato	0,76% calcolato sulla base imponibile ridotta al 50%
Fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nella categoria D10 o in altre categorie con annotazione di ruralità iscritta in catasto	esenti
Terreni agricoli	0,76%
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola	esenti
Aree edificabili	0,76%

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017 ;
- 5) di rinviare, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 09/04/2014, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30/06/2014;
- 6) di confermare l'allegata tabella riportante i valori minimi delle aree edificabili ai fini I.M.U. applicabili anche per il periodo d'imposta 2017;
- 7) di dare atto che il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato tramite il modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure tramite apposito bollettino di c/c postale;
- 8) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, attraverso l'inserimento nell'apposito portale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs n. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

In ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to Marisa Nastri

COMUNE DI ORSAGO
Provincia di Treviso

VALORI MINIMI AREE EDIFICABILI AI FINI I.M.U.
CONFERMATI ANCHE PER IL 2017

ZONA		VALORE	
A	Centro storico	Euro/mc.	58,00
B	Di completamento	Euro/mc.	58,00
C1	Di espansione Concessione diretta e lottizzazione collaudata	Euro/mc.	58,00
C2	Di espansione Area da urbanizzare e collaudare	Euro/mc.	42,00
D	Industriale-Artigianale Lottizzazione collaudata	Euro/mq.	52,00
D	Industriale-Artigianale Area da urbanizzare e collaudare	Euro/mq.	30,00
E4	Edificazione rurale	Euro/mc.	50,00

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

Fto COLLOT Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto FONTAN ROLANDO

PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. n° 267/2000)

Si dà atto che oggiil presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

Fto NASTRI MARISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Lì.....

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**
